

N.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Terza sezione civile

Specializzata in materia di impresa

Il Giudice monocratico, dott. ssa Arianna De Martino

sciogliendo la riserva del [] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 669 bis e 671 c.p.c. proposto in corso di causa le società

[] , premesso di aver promosso azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti di [] quale amministratore della società [] stato di liquidazione giudiziaria chiedendone la condanna al pagamento dei danni cagionati alle suddette società ricorrenti; che vantano un credito insoluto di euro [] , lamentando che l'amministratore abbia agito con la precisa volontà di non onorare i rilevanti debiti nel momento in cui venivano contratti, abbia dissimulato lo stato di insolvenza e si sia reso irreperibile, deducendo che il credito è provato dall'importo delle fatture, che la responsabilità dell'amministratore è lampante in quanto costui non avrebbe dovuto contrarre obbligazioni cui sapeva benissimo che non poteva far fronte, data l'epoca di recente costituzione della [] e l'assenza di mezzi finanziari; che sussiste anche il periculum in mora poiché il Commissario Giudiziale ha certificato l'assoluta irrecuperabilità delle somme per incapienza della procedura, e le modalità con cui [] ha intavolato le trattative (rilascio di lettere de chance e di assegni che erano poi tornati insoluti, l'irreperibilità di []) testimoniano l'esistenza del disegno di non pagare, hanno chiesto emettersi un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sui beni immobili, mobili e crediti del resistente sopra individuato fino a concorrenza del credito vantato, oltre spese legali ed interessi per un massimo di euro []

Non si è costituito il resistente, ad onta della regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, debitamente tradotti in francese con traduzione asseverata.

Sono stati sentiti quali informatori i sigg.
dipendenti

Preliminarmente giova evidenziare che sussiste la giurisdizione italiana a conoscere della presente controversia, a norma dell'art. 7 Reg. CE 1215/2012, dal momento che l'azione esercitata, cui è strumentale la richiesta cautela, attiene ad un illecito civile, ragion per cui il [redacted], cittadino francese, legittimamente può essere convenuto davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Detta autorità si identifica con quella italiana per il fatto che il danno – coincidente con la perdita del corrispettivo della fornitura – si è realizzato presso il domicilio delle società creditrici, ove l'obbligazione pecuniaria avrebbe dovuto essere adempiuta.

Per la medesima ragione è evidente che alla fattispecie si applica la legge italiana in base alle disposizioni di parte speciale della legge 218/95 di riforma del diritto internazionale privato, in base al criterio di collegamento del luogo del verificarsi del danno.

Così chiariti i preliminari aspetti processuali della vicenda, parte attrice ha dichiarato in atto di citazione di voler promuovere azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. in quanto l'amministratore avrebbe agito nella consapevolezza di non poter far fronte ai pagamenti, cagionando un pregiudizio patrimoniale ai creditori e l'insufficienza del patrimonio sociale, nascondendo il dissesto finanziario della società, anzi inducendo le odierne parti ricorrenti ad effettuare ulteriori forniture. Il danno patito sarebbe poi immediatamente riconducibile all'inosservanza da parte di [redacted] degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale.

Tale prospettazione giuridica non convince, in quanto appare evidente che le condotte lamentate (l'assunzione di obbligazioni nella consapevolezza o addirittura preordinata volontà di non adempiere) non hanno determinato una condizione di insufficienza



patrimoniale per la società: al contrario, se nella prospettiva dei creditori italiani che hanno effettuato la fornitura senza ottenere il pagamento del corrispettivo gli atti compiuti sono pregiudizievoli, per la società non si è realizzato alcun depauperamento, anzi verosimilmente un incremento patrimoniale derivante dalla vendita a terzi dei volumi stampati dalle imprese attrici o comunque un incremento del proprio attivo.

L'azione ex art. 2394 c.c. sarebbe oltretutto improcedibile e preclusa al singolo creditore in base al disposto dell'art. 2394 bis c.c., stante l'intervenuto fallimento (liquidation judiciaire) della , non senza contare che potrebbe porsi un problema di integrità del contraddittorio con la società; d'altra parte, se la società estera fosse o dovesse essere parte del giudizio l'adito tribunale non sarebbe neppure competente, dal momento che qualora tra i convenuti vi sia una società avente sede all'estero in base al cosiddetto decreto "Destinazione Italia" n. 145/2013 sarebbe competente inderogabilmente la Sezione specializzata per le imprese presso il Tribunale di Roma.

Al tempo stesso si osserva che trova applicazione nel nostro ordinamento il fondamentale principio "jura novit curia", per cui il giudice non è vincolato dalla qualificazione giuridica offerta dalla parte, ossia dal richiamo a determinate norme del codice, purchè siano chiaramente individuati ed allegati i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso di specie, per come risultano descritti i fatti posti a fondamento della pretesa la qualificazione giuridica che appare più adeguata è quella dell'art. 2395 c.c., ossia l'azione individuale del socio e del terzo. La lesione al diritto di credito dei terzi qui ricorrenti non deriva tanto dall'insufficienza patrimoniale (a sua volta cagionata dall'illegittima condotta dell'amministratore), quale danno riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società; piuttosto, la condotta da parte dell'amministratore ha determinato essa stessa un danno immediato e diretto sul patrimonio dei terzi, provocando una perdita patrimoniale corrispondente all'importo delle forniture non pagate.



Si noti che la giurisprudenza distingue le azioni ex art. 2394 e 2395 c.c. in base al criterio del pregiudizio che abbia colpito il ceto creditorio nel suo complesso per effetto della cattiva gestione ovvero il singolo creditore per danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore (Sez. 1, Sentenza n. 8458 del 10/04/2014) . Nel caso di specie non sono noti atti pregiudizievoli per il ceto creditorio in generale, anche perché non sono note le modalità con cui, in generale, [] gestiva il patrimonio sociale, ma viene prospettato il solo compimento di atti direttamente lesivi nei confronti di singoli creditori.

Ciò premesso, ai fini della concessione del sequestro conservativo richiesto occorre esaminare la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Relativamente al giudizio sulla probabile fondatezza della pretesa vantata dai ricorrenti – come sopra qualificata- benchè la valutazione che si impone in questa fase processuale sia connotata da caratteri di indubbia sommarietà, dall'esame della documentazione versata in atti emerge un quadro di elementi a sostegno della pretesa attrice sufficientemente solido.

Le due società italiane hanno infatti prodotto le fatture e la corrispondenza intercorsa con [] per conto di [] attestanti il rapporto contrattuale intercorso e le prestazioni eseguite; hanno prodotto copia di assegni emessi a garanzia di alcune forniture rimasti insoluti (in particolare quello dell'importo di euro [] allegato come doc. 4, nonché quelli prodotti dal legale all'udienza del []).

Il susseguirsi degli ordini da parte di [] attesta che le prestazioni precedenti erano state regolarmente adempiute; si aggiunga che in base ai consolidati criteri giurisprudenziali che regolano l'onere probatorio in materia di inadempimento al creditore insoddisfatto è sufficiente allegare l'inadempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare che la prestazione è stata adempiuta o che sussistono fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'obbligazione contratta. Oltretutto il credito di [] è stato ammesso al passivo dal Commissario Liquidatore di [] che ha attestato l'irrecuperabilità del credito stesso.

All'esito dell'istruttoria è emerso che le prime fatture (le forniture fino a dicembre 2012) vennero saldate tramite lettera di credito, ossia uno strumento di garanzia utilizzato nell'ordinamento francese (equivalente ad una sorta di attestazione da parte della banca estera dell'effettuazione dell'ordine di pagamento e quindi, indirettamente, della disponibilità dei fondi); nei mesi successivi [redacted] continuava a richiedere forniture promettendo pagamenti tramite lettre de change acceptée (una sorta di cambiale tratta accettata), soluzione che in un primo momento veniva accettata dalla società. La sig. [redacted] all'ufficio commerciale della società, ha riferito che nonostante alcune perplessità iniziali il pagamento tramite lettre de change era stato ritenuto sufficientemente sicuro e che comunque si era valutato di non accettare ulteriori ordini; sennonché nel mese di aprile 2013 [redacted] si recò personalmente in Italia presso la sede della [redacted] accompagnato dalla moglie, fornendo ampie rassicurazioni sui pagamenti, facendosene anzi personalmente garante, rappresentando di essere avvocato e munito di grandi disponibilità finanziarie.

In particolare nel mese di maggio 2013 fu richiesta una consegna urgente, a garanzia della quale fu consegnato l'assegno di euro [redacted] allegato in atti. Nonostante la richiesta di un ulteriore bonifico a copertura del pregresso e la promessa di effettuazione entro 48 ore da parte di [redacted] (cfr. doc. 2 e 3 allegati al fascicolo di merito) tale denaro non è mai arrivato alla [redacted] ha riferito che dopo una serie di colloqui concitati al cellulare si instaurava una sorta di "braccio di ferro" e che alla fine [redacted], sotto minaccia dell'applicazione delle sanzioni del committente decideva di spedire l'ultimo ordine. In seguito entrambi gli informatori hanno riferito che l'ultimo contatto con [redacted] avvenne verso fine giugno 2013 e che lo stesso si rese disponibile a rilasciare alcuni titoli (privi però di data) destinati alla snc per euro [redacted] e alla [redacted] consegnandoli al sig. [redacted] che in quegli stessi giorni si trovava in Francia. Gli informatori hanno dichiarato che anche tali titoli non sono stati onorati.

N

M

Gli elementi acquisiti attestano quindi con grado di sufficiente verosimiglianza che per effetto di una condotta contraria a buona fede , se non addirittura spregiudicata, da parte dell'amministratore di _____ , le due società attrici abbiano subito un danno patrimoniale e che non sono riuscite ad ottenere - né riusciranno a farlo, attese le negative comunicazioni del commissario liquidatore - dalla diretta debitrice le somme dovute.

Nella fattispecie ricorre anche il *periculum in mora* , inteso quale fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito nelle more del giudizio di merito. Tradizionalmente esso può essere alternativamente desunto da elementi di natura oggettiva (legati alla consistenza patrimoniale del debitore rispetto all'entità del debito) o soggettiva (legati al comportamento del debitore). Nel caso di specie appaiono sussistere entrambi, posto che la condotta del debitore - il quale ha intavolato e gestito le trattative commerciali dando più volte rassicurazioni ed offrendo una vasta gamma di strumenti di pagamento, fino a rendersi personalmente garante dell'esatto adempimento, ed è riuscito ad ottenere la fiducia delle odierne ricorrenti facendo leva sia sui primi pagamenti regolari che sulle caratteristiche di infungibilità della prestazione richiesta (è evidente che le stampe di un ingente quantitativo di determinati volumi ordinati su richiesta non possono essere rivendute a terzi) - è sintomatica da un lato della volontà dello stesso di eludere le proprie responsabilità, rendendo più difficile, se non impossibile, il soddisfacimento della pretesa attrice (cfr. deposizione _____), dall'altro denota uno stato di presumibile impossidenza. Gli stessi accorgimenti adottati da _____ nella fase finale del rapporto, quali la mancata datazione degli assegni ed il rifiuto di spedire via fax dal proprio ufficio gli assegni medesimi appaiono indice della volontà di non lasciare tracce e denotano la presumibile consapevolezza dell'imminenza della decozione (la liquidation judiciaire risale ai primi di luglio 2013).

Circa l'ammontare per cui può essere concesso il sequestro, si ritiene di dover stabilire l'importo in complessivi euro _____ pari al totale dei crediti insoddisfatti della società ricorrenti maggiorati degli interessi legali, di cui euro _____ per la snc e _____ per la



srl. Il teste ha infatti chiarito che le prestazioni venivano fatturate dall'una o dall'altra ricorrente, società riconducibili allo stesso gruppo familiare, in base ad esigenze aziendali.

Rilevato dunque che sussistono le condizioni per concedere l'invocata misura, per quanto riguarda l'oggetto della stessa va precisato che, a differenza del sequestro giudiziario che è un mezzo di tutela in forma specifica ed ha ad oggetto un bene determinato, il sequestro conservativo ha lo scopo di assicurare al creditore la conservazione della garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio del debitore; pertanto esso può essere concesso su qualsiasi bene del debitore o su somme e cose a lui dovute, che andranno vincolate fino a concorrenza della somma dovuta, ferma restando la facoltà di scelta, da parte del creditore, dei beni sui quali la misura cautelare vada in concreto eseguita.

Trattandosi di cautelare in corso di causa le spese andranno regolate all'esito del giudizio

P.Q.M.


Letti gli artt. 671 e 669 quater cpc, dispone in favore di

ed in danno di **il sequestro conservativo** dei beni mobili e immobili, di eventuali somme e crediti a lui dovute, anche depositati presso terzi **fino a concorrenza della somma di euro** complessivi, di cui

spese al definitivo.

Si comunichi.

Perugia,



Il Giudice